

Domanda:

In materia di registri di carico e scarico, vorrei chiedere se la previsione sanzionatoria dell'articolo 258, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 può essere applicata soltanto in fase di ordinanza-ingiunzione da parte dell'autorità competente oppure già l'organo accertatore può contestare la violazione al trasgressore riconoscendo tale fattispecie sanzionatoria?

Risposta (a cura di Stefania Pallotta):

Il sistema amministrativo sanzionatorio applicabile alle violazioni in materia di registri di carico e scarico dei rifiuti è delineato dai commi 2°, 3° e 5° dell'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sotto il profilo delle sanzioni amministrative pecuniarie, per l'omessa o incompleta tenuta di tale documento il 2° comma dell'art. 258 del D.Lgs. n. 22/1997 diversifica il regime sanzionatorio a seconda che il registro sia relativo a rifiuti pericolosi o non pericolosi.

Il trattamento sanzionatorio risulta fortemente mitigato dal 3° comma del medesimo articolo, che introduce una significativa riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese di dimensioni non rilevanti, ovvero quelle che occupano un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti.

Una ulteriore incisiva attenuazione del regime sanzionatorio è stabilita dal 5° comma del citato art. 258 per il caso in cui le indicazioni riportate sul registro di carico e scarico risultino formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge contengano tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

Nel quesito proposto si chiede se l'organo di vigilanza possa già prospettare in sede di contestazione l'applicazione del più mite regime sanzionatorio previsto dal menzionato 5° comma dell'art. 258.

La risposta è affermativa: se l'organo di controllo riscontra nel corso dell'attività di accertamento la sussistenza dei presupposti enunciati dal 5° comma dell'art. 258 (incompletezza o inesattezza meramente formale e ricostruibilità *aliunde* delle informazioni obbligatorie), può direttamente richiamare la suddetta disposizione sanzionatoria nel verbale di contestazione, determinando in tal modo la misura ridotta della sanzione ai fini della conciliazione prevista dall'art. 16 della legge n. 689/1981.

Tuttavia, qualora gli agenti accertatori non abbiano svolto attività diretta a verificare l'impossibilità di ricostruire i movimenti di carico e scarico, non si determina alcun vizio idoneo a incidere in termini di invalidità riflessa sull'ordinanza ingiunzione, poiché è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi ricostruttivi necessari desumibili dagli atti formali previsti dall'art. 258, 5° comma del D.Lgs. n. 152/2006 (in tal senso, Cassazione civile, Sez. I, 27 settembre 2007, n. 20324).

Stefania Pallotta

Pubblicato il 24 giugno 2010

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

*Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso in house tenuto dall'autrice
"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale –
Aggiornato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010)"
Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.